



Provincia di Foggia
Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali
Servizio Tributi

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO
DISPONIBILI NEL COMUNE DI VIESTE**

(approvato con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 22.09.2023)

Art. 1

OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando ha ad oggetto la formazione di una graduatoria di merito, di soggetti in possesso dei prescritti requisiti, finalizzata all'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Vieste.

Art. 2

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. A norma dell'art. 3 della L.R. Puglia n. 10/2014 può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Sono ammessi alla procedura di assegnazione anche:

- Cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- Cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia d'immigrazione e di asilo);
- Sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251.

b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Vieste;

È ammesso alla procedura di assegnazione anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Vieste:

- svolge attività esclusiva o principale (autonoma o dipendente) nel Comune di Vieste;
- è un lavoratore destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel territorio comunale;
- è lavoratore emigrato all'estero, che partecipino solo nell'ambito territoriale di Vieste. La partecipazione è finalizzata al rientro in Italia, dovendosi garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, a pena di decadenza da ogni diritto ex art. 17 della L.R. Puglia n. 10/2014;

- c) **chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;**
A fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. Puglia n. 10/2014;
Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare e deve sussistere dal momento di presentazione della domanda e sino a tutta la durata della locazione;
- d) **chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio** realizzato con contributi pubblici o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare e deve sussistere dal momento di presentazione della domanda e sino a tutta la durata della locazione;
- e) **chi fruisce di un reddito annuo complessivo**, riferito al nucleo familiare, **non superiore al limite di € 15.250,00** giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare, concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari (Reddito 2022- dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2023).

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti continuativi quali:

- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, inclusa la pensione di invalidità, purché continuativo;
- tutte le indennità, comprese quelle esentasse, purché continuative.

Sono invece esclusi i contributi previdenziali, gli assegni per il nucleo familiare e gli emolumenti non continuativi, quali ad esempio: assegno di maternità, assegno per l'acquisto di libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza ecc.

Non vanno computati ai fini della verifica del limite al presente punto e) l'indennità di accompagnamento, l'assegno di cura per i pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge.

- f) **chi non ha ceduto in tutto o in parte**, fuori dei casi previsti dalla legge, **l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice** ovvero **chi non ha occupato senza titolo** alloggi disciplinati dalla L.R. Puglia n. 10/2014;
Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare e deve sussistere dal momento di presentazione della domanda e sino a tutta la durata della locazione;

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio, unioni civili e convivenze di fatto, come disciplinati dall'art. 1 della L. n. 76/2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado che, alla data di pubblicazione del bando, dichiarino nelle forme ex lege previste, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che risultino nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni;

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 3

PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

1. Il bando di assegnazione, il modello di domanda e tutti i documenti complementari sono scaricabili dal sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.vieste.fg.it>, nella sezione "Bandi di Concorso".
2. **Le istanze di partecipazione al presente bando di assegnazione devono essere compilate online, scaricate sotto forma di file *.pdf, stampate e sottoscritte dal dichiarante, corredate dagli allegati richiesti e regolarizzate assolvendo il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.**
N.B. Tale pagamento, essendo già stato assolto, non deve essere ripetuto per coloro i quali hanno già presentato l'istanza nel precedente bando indetto con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 161 del 12.08.2020.
3. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno **15.12.2023, ore 12.00**, con una delle seguenti modalità:
 - a) **consegna a mano** al Protocollo Generale del Comune di Vieste;
 - b) **a mezzo di raccomandata A/R** indirizzata a "Comune di Vieste – Ufficio Tributi - C.so Lorenzo Fazzini n. 29 - 71019 Vieste (FG)".
Sulla busta, oltre all'indirizzo, dovrà essere riportata la causale "**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**".
In tal caso, al fine di verificare la tempestività della domanda, farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'Ufficio postale;
 - c) **tramite PEC** al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it riportando in oggetto la causale "**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**".
In tal caso, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente dovrà apporre la marca da bollo sul frontespizio dell'istanza, annullandola con l'apposizione di una sigla o di un segno barrato in modo da evitarne il futuro riuso; nell'apporre il segno di annullamento dovrà essere comunque assicurata la leggibilità del numero identificativo. Il richiedente è tenuto a custodire l'istanza originale in formato cartaceo sulla quale è apposta la marca da bollo e ad esibirla al Comune di Vieste qualora, in seguito a controlli, dovesse essere richiesta.
Per tale modalità potrà essere utilizzato un indirizzo PEC intestato al richiedente ovvero ad un proprio delegato alla trasmissione, in forza della delega allegata alla domanda.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato.

4. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'istanza e gli allegati dovranno, a pena di esclusione, essere debitamente firmati e corredate da copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Con l'apposizione della firma, il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati dichiarati e di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive indicate nella domanda nonché si impegna a produrre la documentazione necessaria per dimostrare quanto dichiarato. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito alla correttezza, completezza e veridicità delle dichiarazioni rese in relazione all'eventuale assistenza fornita per la compilazione.

5. L'ufficio, in qualunque momento, potrà chiedere la documentazione che riterrà necessaria per istruire la pratica e/o per verificare quanto dichiarato. In ogni caso, l'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare ulteriori indagini.

In caso di omessa apposizione della marca da bollo, fatta salva la validità della domanda, sarà effettuata segnalazione all'Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle relative sanzioni.

Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o l'uso di atti falsi sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia nonché determinano l'automatica esclusione dalla graduatoria.

6. Entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando, è consentita la mera regolarizzazione formale della documentazione (integrazione o rettifica dell'istanza o delle dichiarazioni e certificazioni incomplete o erronee), sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b) della L. 07.08.1990, n. 241, al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel bando pubblico.

Art. 4 PUNTEGGI

1. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. Puglia n. 10/2014:

A) Reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della L. n. 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:	
inferiore ad una pensione sociale (€ 6.542,51 annui)	Punti 4
inferiore ad una pensione minima INPS (€ 7.328,62 annui)	Punti 3
inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 13.871,13 annui)	Punti 2

B) Nucleo familiare composto:	
da 3 a 4 unità	Punti 1
da 5 a 6 unità	Punti 2
da 7 unità ed oltre	Punti 3

C) Un componente con uno o più minori a carico	Punti 2
---	----------------

D) Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo (65) anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico	Punti 1
---	----------------

E) Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio	Punti 1
--	----------------

Tale punteggio è attribuibile:

- *purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;*
- *qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;*

F) Presenza di disabili nel nucleo familiare	Punti 3
---	----------------

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per disabile si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (L. n. 289/1990).

G) Nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi	Punti 1
--	----------------

H) Richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza	Punti 1
--	----------------

I) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale	Punti 4
---	----------------

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

L) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.	Punti 2
---	----------------

Il punteggio di cui alle lettere I) e L) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

M) Richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.	Punti 2
---	----------------

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

N) Richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L. R. - Puglia n.10/2014:	
oltre 2 persone in più:	Punti 1
oltre 3 persone in più:	Punti 2

O) Richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione, non volontaria, diversa da collocamento a riposo	Punti 1
--	----------------

P) Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente, non oltre tre anni prima della data del bando.	Punti 6
---	----------------

Q) Richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.	Punti 6
---	----------------

*Non rientra nell'inadempienza contrattuale la **morosità incolpevole** legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento, così come definiti dall'art.2 del D.M. 14 maggio 2014.*

"Art. 2 D.M. Criterio di definizione di morosità incolpevole

- 1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.*

2. *La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma i possono essere dovute ad una delle seguenti cause:*
- *perdita del lavoro per licenziamento;*
 - *accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;*
 - *cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;*
 - *mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;*
 - *cessazioni di attività libero-professionali o d'impresе registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
 - *malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali."*

R) Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. Puglia n. 10/2014:	Punti 1
---	----------------

Non sono cumulabili i seguenti punteggi:

- **I) con L);**
- **P) con Q);**
- **P) e Q) con I), L), M), N) e O).**

In presenza di punteggi non cumulabili, è riconosciuto il maggiore.

2. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sarà eseguito un sorteggio a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Vieste o del suo sostituto, in caso di assenza o impedimento.
3. I richiedenti di cui alle lettere D), E) e F) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritario a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 13 della L.R. Puglia n. 10/2014.

Art. 5

DICHIARAZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Per l'ammissione al bando di assegnazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. Puglia n. 10/2014, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:
 - a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino straniero della Comunità Europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;
 - b) di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Vieste ovvero di essere destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito;
 - c) la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione così come risultante all'ufficio anagrafe;
 - d) nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione; l'eventuale condizione di soggetto legato da unione civile (L. 76/2016).
 - e) di non essere titolare, né il richiedente, né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
 - f) di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - g) il reddito complessivo conseguito nell'anno 2022 dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare per il quale viene richiesta l'assegnazione;

- h) di non aver ceduto - né il richiedente né i componenti il nucleo familiare - in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- i) il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al Bando.

2. Per l'attribuzione di eventuali punteggi il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

- a) Data del matrimonio e/o convivenza;
- b) Data di inizio occupazione alloggio;
- c) Data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
- d) la volontà di formazione della famiglia entro un anno della domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio.

3. Nel caso in cui il concorrente si trovi in una e più delle condizioni soggettive ed oggettive riportate nel modello di domanda, dovrà produrre la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- a) Certificazione relativa alle condizioni di improprietà o anti-igienicità e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dalla A.S.L., dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato;
- b) Attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente del nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;
- c) Certificato dell'Autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia da non più di 12 mesi dalla data del presente bando dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- d) Attestazione comprovante lo stato di profugo;
- e) Provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evince la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- f) Provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- g) Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- h) Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Vieste e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- i) Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), della L. R. n. 10/2014;
- j) Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda, anche ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi previsti dal presente bando.

4. Il Comune si riserva, inoltre, di richiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

5. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 3, lettera c), nonché la eventuale documentazione che il concorrente intenda comunque presentare, deve essere prodotta in originale o in copia conforme.

Art. 6

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi sarà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

2. Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente bando, lettere da A) ad H), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da I) a R) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito Q), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

3. Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al precedente comma, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del

concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L. R. n. 10/2014.

4. Il Comune di Vieste e/o l'Ente gestore possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione del bando, il Comune di Vieste provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni domanda di partecipazione al bando, a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.
2. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'art. 42 della L. R. n. 10/2014, per il tramite del Comune di Vieste. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla suddetta Commissione.
3. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
4. Il Comune di Vieste, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il presente bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.
4. La graduatoria definitiva così formata sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra graduatoria precedente ed ha validità per un quadriennio. E' facoltà del Comune di Vieste, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell'arco del periodo di validità.

Art. 8

FORMAZIONE GRADUATORIE SPECIALI

1. Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte d'ufficio, n. 3 (tre) graduatorie speciali, ex art. 5, co. 4 e 5, L.R. Puglia n. 10/2014, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte:
 - a) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
 - b) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data del Bando ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, o, in alternativa, purché la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei summenzionati requisiti viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
 - c) presenza di persone disabili, nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero presenza di minori con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri dell'età o ipoacusici (L. n. 289/1990).
2. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Art.9

ASSEGNAZIONE E STANDARD DEGLI ALLOGGI

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio comunale è effettuata dal responsabile dell'Ufficio comunale competente, nel rispetto dei criteri abitativi stabiliti dall'art. 10 della L.R. Puglia n. 10/2014 nonché previa verifica della permanenza dei requisiti.
2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45.
In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
 - b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
 - c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
 - d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
 - e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
3. Sono ammesse assegnazioni in deroga agli standard di cui sopra qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Art. 10 SCELTA DEGLI ALLOGGI

1. Il Comune di Vieste, d'intesa con l'Ente gestore nel caso di alloggi non di proprietà del Comune di Vieste, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
2. La scelta dell'alloggio nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'articolo 10, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti in assegnazione. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
3. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva, secondo lo standard abitativo di cui all'art. 10, comma 2, della suddetta L. R. n. 10/2014.
4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio ad essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune di Vieste.
5. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
6. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove utilmente collocati.

Art. 11 CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio ed il Comune di Vieste o l'Ente gestore, nel caso di immobili non di proprietà del Comune di Vieste. In tal caso l'Ente gestore consegnerà i regolamenti all'assegnatario stesso e comunicherà al Comune di Vieste la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
2. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.
3. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione che verrà dichiarata ai sensi dell'art. 13 del presente bando.

4. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della L. R. n. 10/2014. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, il Comune di Vieste e/o l'Ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.
5. Il contratto tipo contiene:
- il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
 - i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
 - le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
 - le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali applicabili;
 - l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
 - l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
 - le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
 - le norme che regolano la mobilità.

Art. 12

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

- L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune di Vieste nei seguenti casi:
 - per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
- In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal Comune di Vieste e/o dall'Ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, l'Ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia, se del caso, all'Ente gestore.
- Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'articolo 42 della L.R. Puglia n. 10/2014, per il tramite dell'Ufficio comunale competente.
- Il medesimo di ricevimento del parere, l'Ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
- La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.
- Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'Ufficio comunale competente conclude il procedimento, conformandosi allo stesso parere.
- L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.
- Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Art. 13

DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

- La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune di Vieste, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
 - non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11;

- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne modifichi la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato dall'articolo 18 della L.R. Puglia n. 10/2014;
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

2. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.
3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
5. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 14
CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione è definito in ossequio a quanto previsto dall'art. 21 e seguenti della L.R. 10 del 07.04.2014.

Art. 15
RISERVE DI ALLOGGI

1. Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L. R. - Puglia n.10/2014.

Art. 16
CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
2. La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Art. 17
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente statuito nel presente bando, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale Puglia n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa nazionale vigente in materia.
2. Il responsabile del procedimento, ex art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Gelsomina Scattino, Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Vieste (tel. 0884712243 – email g.scattino@comune.vieste.fg.it).

Per ogni utile informazione gli interessati potranno comunque rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all'Ufficio Tributi del Comune di Vieste o telefonicamente contattando il n.ro 0884712252.

Vieste, il 22.09.2023

f.to

La Dirigente
Dott.ssa Sofia Ruggieri

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e della disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2013 ("Codice della Privacy").

In relazione alla procedura di assegnazione di alloggi ERP
Con la presente, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché delle norme del D. Lgs. n. 196/2013 ("Codice della Privacy"), intendiamo fornirLe la presente informativa. Lo scopo di questo documento è di informarLa, in particolare, su quali dei Suoi dati trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i Suoi diritti e come potrà esercitarli.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Vieste al Corso Lorenzo Fazzini, 29 (di seguito semplicemente: Titolare).

Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (autorizzati a ricevere mail sia da indirizzi PEC che di posta semplice) protocollo@pec.comune.vieste.fg.it.

ovvero a mezzo posta ordinaria all'indirizzo sopra riferito.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato a:

1. svolgimento di compiti istituzionali del Comune di Vieste;
2. gestire le procedure per lo svolgimento dei concorsi banditi dal Comune di Vieste per la selezione di personale, per le procedure di mobilità nonché per procedure analoghe;
3. finalità di archiviazione nel pubblico interesse e/o a fini statistici.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Categorie di dati trattati

Il trattamento avrà come oggetto le seguenti categorie di dati personali;

- dati identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, identificativo online, fotografie etc;
- dati di contatto: e-mail, domicilio, numero telefonico, etc.;
- altri dati comuni: titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizione nelle liste elettorali, provvedimenti disciplinari ed amministrativi etc.;
- particolari categorie di dati (dati "sensibili"), e nello specifico:
 - * origine razziale o etnica (es.: cittadinanza);
 - * convinzioni religiose o filosofiche (es.: obiezione di coscienza, obblighi militari, etc.);
 - * orientamento sessuale (es.: stato civile, etc.);
 - * dati relativi alla salute (es.: idoneità fisica, idoneità psichica, visite mediche, disabilità, etc.);
- dati relativi a condanne penali e reati: condanne penali, misure di prevenzione, misure interdittive, etc.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i Suoi dati personali in quanto:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare medesimo;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare medesimo;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali.

Origine dei dati personali

Il Titolare tratterà dati personali conferiti direttamente da Lei, ovvero comunicati da altri soggetti (es.: altra Pubblica Amministrazione), per esplicita previsione normativa.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il loro mancato conferimento, anche parziale od inesatto, avrà come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività istituzionale o l'erogazione del servizio pubblico relativo.

Conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno trattati e conservati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti normativi applicabili.

In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti previsti dalla disciplina vigente, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate.

I dati saranno altresì conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente alla disciplina di cui all'art 89 del GDPR e delle previsioni specifiche di cui al Titolo VII del "Codice della Privacy".

Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di legge, di regolamento, o della normativa dell'Unione Europea;
2. Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Vieste;
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE o dello SEE

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti che Le sono riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

1. chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
2. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
3. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Il Comune di Vieste ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: consulenza@entionline.it.